



Edizione di martedì 2 Aprile 2024

CASI OPERATIVI

La differenza da recesso è deducibile dalla società di persone nell'anno in cui matura il diritto alla liquidazione della quota

di **Euroconference Centro Studi Tributari**

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Il risultato dell'esercizio 2023

di **Alessandro Bonuzzi**

REDDITO IMPRESA E IRAP

Derivazione rafforzata e cambiamento nella destinazione d'uso del bene

di **Paolo Meneghetti - Comitato Scientifico Master Breve 365**

OPERAZIONI STRAORDINARIE

La società semplice immobiliare detenuta dalla holding

di **Ennio Vial**

BILANCIO

Il rafforzamento del controllo non fa scattare l'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni

di **Stefano Rossetti**

IN DIRETTA

Euroconference In Diretta puntata del 2 aprile 2024

di **Euroconference Centro Studi Tributari**

CASI OPERATIVI

La differenza da recesso è deducibile dalla società di persone nell'anno in cui matura il diritto alla liquidazione della quotadi **Euroconference Centro Studi Tributari**

Master di specializzazione

Riforma dello sport

Scopri di più

Sigma Snc presenta una compagine societaria composta da 4 soci: Tizio, Caio, Sempronio e Mevio. I soci hanno quote paritetiche di partecipazione al capitale della società pari al 25%.

Nel 2023 Mevio recede dalla società e in quel momento il patrimonio netto è pari a 400.000 euro.

Mevio viene liquidato con la somma di 150.000 euro.

Quali sono le conseguenze fiscali in capo alla società?

L'importo erogato a Mevio è deducibile?

Se sì, in quanti anni?

[LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO...](#)

**FiscoPratico**

Il risultato dell'esercizio 2023

di **Alessandro Bonuzzi**

OneDay Master

Assetti organizzativi, amministrativi e contabili “adeguati” come previsti dal Codice della crisi

Scopri di più

In occasione dell'**approvazione** del bilancio, gli **amministratori** propongono ai soci la **destinazione** del risultato d'esercizio. La **proposta** di destinazione degli utili (o di copertura delle perdite) deve essere anche **indicata** nella **Nota integrativa** ai sensi dell'[articolo 2427, comma 1, numero 22-septies, cod. civ.](#)

L'**utile** d'esercizio può generalmente **essere**:

- **accantonato** a riserva;
- **destinato** alla **copertura** di perdite di esercizi precedenti;
- **distribuito** ai soci;
- **riportato** a nuovo.

L'**utile** d'esercizio va, per espressa previsione normativa, accantonato a **riserva legale** per almeno il **5% del suo ammontare**, fino a che la riserva legale non abbia raggiunto il **20% del capitale sociale**. La rimanente parte può essere **destinata a una riserva “non obbligatoria”** (ad esempio a riserva statutaria). Nel bilancio 2023 figura già a **riserva l'utile 2022**; l'utile 2023 accantonato a riserva in sede di approvazione del bilancio 2023, risulterà a riserva nel **bilancio 2024**. Solitamente, infatti, le riserve di utili vanno iscritte nel bilancio dell'esercizio **successivo** a quello da cui matura l'utile.

In caso di **destinazione** dell'utile ai **soci**, il **verbale di distribuzione** va registrato **entro 30 giorni** dalla data dell'assemblea, previo assolvimento dell'**imposta di registro** in misura pari a **200 euro** mediante modello F24 con indicazione del codice tributo “1550”. Si ricorda che il **termine** per la registrazione – di tutti gli atti soggetti a registrazione in termine fisso – è stato **esteso da 20 a 30 giorni** dall'[articolo 14, D.L. 73/2022](#) (cd. “Decreto Semplificazioni”). Ai fini della registrazione, è necessario presentare all'Agenzia delle entrate:

- il **modello 69** debitamente compilato;
- **2 copie del verbale**, con **marche da bollo da 16 euro** ogni 4 facciate oppure ogni 100 righe scritte (il bollo può essere assolto anche con il modello F24 con codice tributo “1552”);

- la **ricevuta** del versamento dell'imposta di registro.

In calce al verbale dell'assemblea va apposta, oltre alla **dichiarazione di conformità con l'originale**, quella dell'**avvenuta registrazione**, con indicazione della data, del numero e dell'Ufficio ricevente, utilizzando la dicitura "**Registrazione effettuata presso l'Ufficio delle Entrate di in data al n**" oppure "**In corso di registrazione**".

La **perdita d'esercizio** può essere **riportata a nuovo**, oppure essere oggetto di **copertura** con utilizzo di riserve di utili o di capitale presenti nel patrimonio netto.

Occorre tener conto che l'emersione di una perdita comporta la **verifica** da parte degli amministratori che la stessa:

- riduca di oltre **1/3 il capitale sociale**. In caso di **superamento** del terzo del capitale sociale, i soci possono (i) **non prendere provvedimenti** riportando la perdita a nuovo, se ritengono che derivi da una momentanea situazione di crisi e ne sia previsto il riassorbimento, oppure (ii) deliberare la **riduzione del capitale sociale** (facoltativa). Per consentire la copertura della perdita, i soci possono altresì decidere di effettuare **versamenti a fondo perduto** in favore della società, oppure **rinunciare ai crediti** vantati nei confronti della stessa, sorti ad esempio per precedenti finanziamenti;
- riduca di **oltre 1/3 il capitale sociale** e determini la **riduzione del capitale sociale sotto il minimo legale**, con conseguente obbligo di **ricostituzione**, salva la trasformazione della società o scioglimento della medesima.

Va da sé che gli amministratori, laddove dovessero riscontrare tali situazioni – con riduzione di oltre 1/3 del capitale sociale – sono tenuti a **convocare** l'assemblea **senza indugio**, affinché siano presi gli **opportuni provvedimenti**.

L'[articolo 3, comma 9, D.L. 198/2022](#) (cd. "Decreto Milleproroghe"), aveva previsto la **proroga alle perdite dell'esercizio 2022** della disposizione di cui all'[articolo 6, D.L. 23/2020](#), con cui è stata stabilita la "**sospensione**" dell'applicazione delle disposizioni in materia di **perdita del capitale sociale** e **riduzione dello stesso al di sotto del minimo legale**.

Tuttavia, la possibilità di sospendere gli adempimenti civilistici in caso di perdite rilevanti **non è stata riproposta per le perdite 2023**.

Pertanto, l'**assunzione degli "opportuni provvedimenti"**, laddove la perdita 2023 di oltre 1/3 dovesse ledere il capitale sociale fino a ridurlo sotto il minimo legale, **non può essere rinviata**.

Derivazione rafforzata e cambiamento nella destinazione d'uso del bene

di **Paolo Meneghetti** - Comitato Scientifico Master Breve 365

Convegno di aggiornamento

Novità della dichiarazione dei redditi delle società di capitali

Scopri di più

Il tema della **derivazione rafforzata** ha una sorta di sussulto di attualità a causa di alcune operazioni contabili, la cui **rilevanza fiscale è sensibilmente influenzata** dal principio codificato all'[articolo 83, Tuir](#).

Partiamo dal tema delle cessioni **di immobili** che sono stati **riclassificati** da componenti dell'attivo immobilizzato a **beni dell'attivo circolante**. La nuova allocazione contabile si rende necessaria quando **cambia la destinazione** che l'impresa assegna al bene; quindi, da cespite destinato ad un utilizzo duraturo nel processo produttivo, ad **asset destinato alla alienazione**. Il cambiamento di destinazione d'uso verrà confermato da **azioni concrete dell'impresa** atte a favorire la vendita, tra cui, ad esempio, la **sottoscrizione di mandati** a vendere con **agenzia immobiliari**.

Il trasferimento del bene comporta **l'allocazione del bene nell'attivo circolante**, così come afferma il principio contabile OIC 16, par. 79 (non toccato dai recenti emendamenti approvati nel mese di marzo 2024), con un **valore di iscrizione pari al minore tra il residuo contabile** (acquisto meno fondo ammortamento) ed il **presumibile valore di realizzo**. A partire da tale momento, è **sospeso il processo di ammortamento**. Questa procedura è spesso utilizzata quale **rimedio alle penalizzazioni** derivanti dalla normativa delle **società non operative** per gli immobili che, ormai, **non sono più utilizzati strumentalmente** ed attendono solo di essere ceduti. Infatti, lo spostamento contabile provoca un **sensibile alleggerimento della massa** degli **immobili strumentali** che entrano nel test di operatività e, allo stesso tempo, viene **incrementato il valore della produzione** a seguito di un incremento delle rimanenze che permette di fronteggiare con un dato incrementato il ricavo statistico che **emerge dal test di operatività**.

Il tema delicato che si pone ora è capire quale è la **conseguenza contabile e fiscale** della eventuale **cessione dell'immobile trasferito nell'attivo circolante**. È diffusa, in dottrina, la posizione secondo cui la **cessione dell'immobile merce** (ex cespite) **determina**, comunque, una **plusvalenza** e ciò deriverebbe dalla lettura del successivo par. 81 del **principio contabile OIC 16 dedicato all'alienazione**. Per la verità, che il citato paragrafo assuma con chiarezza tale

posizione **non è scontato**, posto che l'incipit dello stesso è il seguente : “ *Quando un'immobilizzazione materiale è venduta occorre eliminare contabilmente, in contropartita al corrispettivo ricevuto, la voce delle immobilizzazioni materiali.....*” e poco oltre si conclude : “ *L'eventuale differenza tra il valore netto contabile e il corrispettivo della cessione e cioè la plusvalenza o la minusvalenza realizzata, va rilevata a conto economico....*” . Non sfuggerà che l'incipit del paragrafo 81 cita le **immobilizzazioni materiali (e non i beni iscritti nell'attivo circolante** a seguito di mutamento di destinazione d'uso), quali beni che ceduti **generano plusvalenze e non ricavi**. Peraltro, il tema è stato già affrontato sulle [colonne di questo quotidiano](#), in cui sono state esplicitate le due diverse tesi, ossia **vendita/ricavo ovvero vendita/plusvalenza**, assegnando, però, una **preferenza al primo inquadramento**, cioè vendita che genera ricavo .

Ma anche volendo dare per assodato che la corretta rilevazione contabile dell'immobile merce (ex cespite) ceduto sia una plusvalenza/minusvalenza, si pone poi il tema delle **ricadute fiscali di tale assunzione**. La prima (e ovvia conseguenza) è chiedersi se **la plusvalenza in questione sia inseribile nell'imponibile fiscale** beneficiando della rateizzazione disposta dall'articolo 86, Tuir (plusvalenza diluibile in un **massimo di 5 quote annuali** costanti a condizione che il **bene sia detenuto da almeno tre anni**), ovvero se una volta classificato l'immobile tra quelli “merce”, il provento della vendita **non possa che essere iscritto tra i ricavi**. Ed è proprio in merito a questo punto che diventa **rilevante il tema della derivazione rafforzata**. Infatti, uno dei criteri che sono propri della cosiddetta “supremazia del conto economico sull'imponibile fiscale” è proprio la **classificazione della operazione**, classificazione operata in armonia **con i corretti principi contabili**. Pertanto, se la corretta classificazione del **provento derivante dalla cessione dell'immobile merce** (ex cespite) è comunque **una plusvalenza**, ne deriva che, anche dal punto di vista fiscale, dobbiamo parlare di **plusvalenza e non di ricavo**, il che legittima il trattamento proprio della plusvalenza ex [articolo 86, Tuir](#), cioè il beneficio della **rateizzazione delle plusvalenze** in un massimo di **5 quote annuali**. In tal caso, ai fini del periodo di detenzione minima del bene ceduto, al fine di **rateizzare la plusvalenza** (detenzione che, a norma dell'[articolo 86, comma 4, Tuir](#), deve essere almeno pari a 3 anni), pare evidente che debba essere ricompreso **anche il periodo precedente la riclassificazione contabile**, dato il bene era comunque detenuto (e peraltro detenuto come cespite), il che legittimerebbe, a maggior ragione, la **rateizzazione del provento conseguito**.

Detto tutto ciò non va sottovalutato che l'impostazione di cui sopra, sotto il profilo della normativa di cui all'[articolo 30, L. 724/1994](#) (società non operative), presenta **rilevanti vantaggi**, ma anche **qualche contraddizione**: l'immobile classificato a rimanenza **esce dal test di operatività**, ma quando esso è ceduto **genera plusvalenze esattamente come un cespite** fruendo della rateizzazione. Vengono, di fatto, massimizzati i **vantaggi fiscali che di regola sono alternativi**, nel senso che se l'immobile è:

- un **cespite**, questo va **inserito nel test di operatività** e la cessione determina **plusvalenze rateizzabili**;
- un **bene merce**, questo **non viene inserito nel test di operatività**, ma la **cessione determina un ricavo**.



Vi sarebbe poi da considerare la **posizione delle società** che **non applicano la derivazione rafforzata**, per le quali potrebbe essere **messa in dubbio la classificazione civilistica** di plusvalenza per il provento conseguito dalla cessione. Sul punto, **non sarebbe di grande aiuto il concetto di derivazione semplice**, il quale si limita a chiarire che condizione necessaria, affinché un componente rilevi nella **determinazione dell'imponibile** è che **esso sia iscritto a conto economico**; infatti, nel caso di specie, non è in dubbio l'iscrizione a conto economico, mentre il **problema è valutare quale iscrizione** (*rectius* classificazione) **debba prevalere**.

Insomma, ci sono molti elementi di incertezza, sui quali sarebbe **auspicabile un intervento chiarificatore della Agenzia delle Entrate**.

OPERAZIONI STRAORDINARIE

La società semplice immobiliare detenuta dalla holding

di Ennio Vial

Seminario di specializzazione

Holding di famiglia: opportunità, criticità e adempimenti

Scopri di più

In questi giorni si è fatto un gran parlare del caso di una **nota influencer** che deteneva un immobile di civile abitazione attraverso **il veicolo della società semplice**. Fin qui nulla di strano. La particolarità è rappresentata dal fatto che la società semplice è posseduta (quasi interamente) da una **holding società di capitali**.

Chi ha avuto modo di ricostruire l'operazione, attingendo da fonti pubbliche, ovviamente segnala di **non conoscere come la società semplice abbia acquisito la liquidità per effettuare l'acquisto immobiliare**. Prescindiamo per un attimo da questo aspetto, e dalle eventuali e conseguenti censure di abuso.

Vogliamo ipotizzare che la società semplice sia stata **finanziata dalla holding** che ha a sua volta acquisito la liquidità dal **socio persona fisica**. In questo modo il ragionamento elude in tutto o in parte il problema dell'utilizzo della liquidità conseguita dalla holding, sotto forma di dividendi che hanno **scontato solo la tassazione del 1.2%**.

La detenzione dell'immobile, che non rientra nel *core* business del gruppo, e che rappresenta una diversificazione degli asset, attraverso il veicolo della società, semplice **offre diversi vantaggi fiscali** quali la possibilità di **non considerare il bene immobile ai fini della disciplina delle società di comodo**. Si ricorda, infatti, che, ai fini della disciplina in oggetto, **non vengono considerate le partecipazioni detenute in società semplici**.

Commenti rinvenibili nella rete, ancorché non dottrinali, hanno tacciato l'operazione come abusiva se non **addirittura evasiva**. Invero, accantonando il fastidio che molti provano per gli influencer e premettendo come nota metodologica che non vi è piena conoscenza dell'operazione atteso che – per fortuna – i comuni cittadini **non hanno i poteri investigativi** della Amministrazione Finanziaria, possiamo abbozzare qualche timida riflessione sulla struttura.

Innanzitutto, per tacciare l'operazione come abusiva bisogna individuare **se il risparmio fiscale esiste**.

In assenza di risparmio fiscale, **il problema sfuma**. Volendo indagare, potremmo affermare che lo stesso potrebbe discendere dalla disapplicazione della disciplina delle società di comodo in relazione a quell'investimento. Ciò, tuttavia, **non comporta tout court un vantaggio fiscale**, in quanto non è scontato che la holding, se avesse detenuto direttamente l'immobile senza la società, **sarebbe risultata di comodo**. Peraltro, anche se di comodo, nessuno può escludere a priori che **la disciplina possa essere disapplicata**.

Un ulteriore aspetto che considererei (e che non mi pare di avere riscontrato in giro) attiene alla lettera h ter), [comma 1, articolo 67, Tuir](#), a mente della quale **sono considerati redditi diversi** *“la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell'impresa a soci o familiari dell'imprenditore”*.

Anche l'applicazione di questa previsione **appare non scontata in ogni caso**.

Ad ogni buon conto, quand'anche si riuscisse ad individuare un risparmio fiscale vi è da chiedersi **se questo risparmio sia indebito**. L'operazione dovrebbe risultare **priva di sostanza economica**, ossia inidonea a produrre effetti diversi da quelli fiscali.

Ricordo, infine, che, il [comma 3, articolo 10 bis, L. 212/2000](#) (Statuto del contribuente), stabilisce che *“non si considerano abusive, in ogni caso, le operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali, non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell'impresa ovvero dell'attività professionale del contribuente”*.

Per valutare la sussistenza di ragioni economiche non marginali, bisogna **valutare le regole di funzionamento civilistiche e fiscali della società semplice**.

La società semplice **non deve tenere scritture contabili**. Se questo vantaggio può apparire marginale in caso di un immobile, si pensi se la società **gestisce anche della liquidità** come investimento di portafoglio, **avvalendosi di un consulente finanziario**. La **tassazione sostitutiva** tipica dei privati, come pure la non necessità di contabilizzare magari una operazione di compravendita al giorno, **appare una manna dal cielo**.

Un ulteriore aspetto da valutare attiene, inoltre, alla **tutela del patrimonio**. Se l'amministrazione della società semplice è riservata al **socio persona fisica**, la holding può beneficiare della **limitazione della responsabilità** prevista dall'[articolo 2267, comma 2, cod. civ.](#)

Molti altri aspetti potrebbero essere evidenziati, ma al momento mi fermo a questa **prima analisi superficiale**.

Più delicato è il caso in cui l'acquisto dell'immobile **sia finanziato con i dividendi percepiti dalla holding**, ma il tema verrà approfondito in un successivo intervento.

Il rafforzamento del controllo non fa scattare l'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni

di **Stefano Rossetti**

Seminario di specializzazione

Imposta di successione: determinazione della base imponibile

Scopri di più

L'[articolo 3, comma 4ter, D.Lgs 346/1990](#), prevede che *“I trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui all'articolo 768 bis e seguenti del codice civile a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all'imposta. In caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, [...] il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile. Il beneficio si applica a condizione che **gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa** o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso. Il mancato rispetto della condizione di cui al periodo precedente comporta la decadenza dal beneficio, il pagamento dell'imposta in misura ordinaria, della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata”*.

Con tale disposizione, il legislatore ha inteso **favorire il passaggio generazionale** delle aziende di famiglia, a condizione che i **beneficiari del trasferimento proseguano l'attività d'impresa o mantengano il controllo** della società, per un periodo **non inferiore a cinque anni** dalla data del trasferimento.

La *ratio* dell'esenzione, come chiarito dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 120/2020, è quella di **agevolare**, attraverso l'eliminazione dell'onere fiscale correlato al trasferimento per successione o donazione, **la successione nella gestione dell'impresa** nell'ambito dei discendenti nella famiglia in occasione della successione *mortis causa*, rispetto alla quale il trasferimento, a seguito di donazione, **può rappresentare una vicenda sostanzialmente anticipatoria**.

Il trattamento di favore è **sottoposto a delle condizionalità**; infatti, i discendenti o il coniuge del disponente devono:

- **proseguire l'attività d'impresa o mantenere il controllo della società**, per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento;
- **rendere**, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione, **un'apposita dichiarazione di proseguire l'esercizio dell'attività d'impresa o detenere il controllo dell'attività d'impresa**.

Nell'ipotesi in cui oggetto di trasferimento siano delle **partecipazioni nei soggetti indicati dall'[articolo 73, comma 1, lett. a\), Tuir](#)**, ovvero *"le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione nonché le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato"* la tipologia di controllo che **deve essere integrata è quella dell'[articolo 2359, comma 1, lett. a\) cod. civ.](#)**

Si tratta del c.d. **controllo di diritto**, il quale si realizza quando un soggetto *"dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria"* di una società, ossia detiene più del 50% delle **quote o azioni** della società, **con diritto di voto nell'assemblea ordinaria**.

In merito al **requisito del controllo**, l'Amministrazione finanziaria, con la [circolare n. 11/E/2007](#), ha chiarito che, nel caso in cui la partecipazione di controllo, posseduta dal dante causa, sia **frazionata tra più discendenti**, l'agevolazione spetta esclusivamente per **l'attribuzione che consente l'acquisizione o l'integrazione del controllo da parte del discendente?** nel caso in cui il trasferimento della partecipazione di controllo avvenga a favore di più discendenti in proprietà, ai sensi dell'[articolo 2347, cod. civ.](#), **il beneficio viene sempre riconosciuto**.

Dunque, secondo l'Agenzia delle entrate, l'agevolazione trova applicazione anche per i **trasferimenti che consentono l'acquisizione o l'integrazione del controllo in regime di proprietà**, a condizione che, ai sensi dell'[articolo 2347 cod. civ.](#), i diritti dei comproprietari siano **esercitati da un rappresentante comune** che disponga della **maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria**.

Inoltre, occorre sottolineare che, in passato, l'Amministrazione finanziaria ([risposta ad istanza di interpello n. 479/2021](#)) aveva avuto modo di chiarire che, con la locuzione **"integrato il controllo"**, il legislatore ha inteso **agevolare anche quei trasferimenti** attraverso i quali il soggetto beneficiario **riesca ad assumere** (proprio per effetto della devoluzione delle quote e/o delle azioni) una posizione di controllo ex [articolo 2359 cod. civ.](#) **sommando alle partecipazioni** (di minoranza), già possedute prima della devoluzione, quelle oggetto del trasferimento, pertanto:

- rientrano nell'ambito della predetta agevolazione le ipotesi in cui il beneficiario **non disponga, precedentemente al trasferimento delle partecipazioni nella società di capitali**, del requisito del controllo, vale a dire di un numero di quote in misura tale da consentirgli di essere già titolare del cinquanta per cento più uno dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- viceversa, nel caso in cui il beneficiario della donazione **sia già titolare ex ante di una**



percentuale di partecipazione maggiore del cinquanta per cento delle quote o azioni della società, con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, per il trasferimento delle quote o delle azioni non si realizzeranno i presupposti per l'applicazione dell'agevolazione di cui al predetto [articolo 3, comma 4ter, Lgs. 346/1990](#).

Recentemente, con la [risposta ad istanza di interpello n. 72/2024](#), l'Agenzia delle Entrate ha **ribadito tale posizione**.

Ad avviso dell'Amministrazione finanziaria, dunque, il **mero rafforzamento del controllo non permette di fruire dell'esenzione**.



IN DIRETTA

Euroconference In Diretta puntata del 2 aprile 2024

di **Euroconference Centro Studi Tributari**

GUIDA ALLA RIFORMA FISCALE

Servizio editoriale mensile di aggiornamento e approfondimento sulle novità più rilevanti

[scopri l'offerta valida fino al 31 marzo! >](#)



L'appuntamento quindicinale dedicato alle novità e alle scadenze del momento. Una “prima” interpretazione delle “firme” di Euroconference che permette di inquadrare il tema di riferimento offrendo una prima chiave interpretativa. Una “bussola” fondamentale per l'aggiornamento in un contesto in continua evoluzione. Arricchiscono l'intervento dei relatori i riferimenti ai prodotti Euroconference per tutti gli approfondimenti del caso specifico.

Guarda il video di Euroconference In Diretta, il servizio di aggiornamento settimanale con i professionisti del Comitato Scientifico di Centro Studi Tributari.